

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 22/12/2017

FATTO

Il ricorrente è il beneficiario di un pagherò cambiario emesso da una società e domiciliato presso la Banca resistente. Il titolo è stato girato due volte e l'ultimo giratario lo ha portato all'incasso presso la propria banca. Nella successiva fase di lavorazione del titolo e segnatamente in sede di trasmissione dello stesso dalla Banca resistente alla società di servizi di cui la stessa si serve, il titolo medesimo risulta essere stato smarrito. In conseguenza dello smarrimento l'ultimo giratario si è rivolto al precedente, in via extracartolare, il quale a sua volta si è rivolto al ricorrente che ha proceduto al pagamento, sempre in via extracartolare, a favore del suo giratario. A questo punto ricorrente sporge reclamo alla resistente, che rimasto senza esito viene reiterato con la richiesta di aggiornamento circa la procedura di ammortamento del titolo smarrito. La resistente evadeva il reclamo in via interlocutoria limitandosi ad affermare di aver verificato lo smarrimento del pagherò cambiario e che la circostanza non sarebbe dipesa da cause ad essa imputabili e di star provvedendo ad attivare le opportune iniziative per l'ammortamento della cambiale. Successivamente la Banca resistente sporgeva la denuncia di smarrimento del titolo presso la tendenza dei carabinieri e depositava la richiesta di ammortamento presso il Tribunale di Catania. Il ricorrente chiede quindi che: (i) la resistente sia invitata ad esibire la documentazione relativa all'ammortamento del titolo, onde verificarne lo stato; (ii) di ritenere la resistente responsabile dello smarrimento del

titolo; (iii) di porre a carico della resistente le spese della procedura di ammortamento e infine (iv) il riconoscimento di “spese compensi del presente giudizio”.

La Banca resistente ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente non avrebbe la veste di proprio cliente, come invece richiesto dalla disciplina dell'ABF e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso avversario, in quanto il titolo cambiario non le è mai pervenuto in quanto smarrito nell'iter di lavorazione.

DIRITTO

La questione preliminare sollevata dalla Banca resistente e concernente il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire nei suoi confronti, in quanto privo della qualifica di cliente della stessa Banca resistente, non risulta fondata.

Infatti, l'insussistenza di un rapporto contrattuale tra la ricorrente e la Banca resistente, nella sua qualità di domiciliataria per il pagamento della cambiale, non esclude la possibilità che la prima rivolga le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti della seconda. Come già in più occasioni osservato dai Collegi ABF, peraltro sulla scorta del costante insegnamento della Cassazione, la banca domiciliataria di un effetto cambiario, in fattispecie analoghe a quelle che in questa oggetto del presente procedimento, va ritenuta responsabile ex art. 1717, quarto comma, c.c., ai sensi del quale il mandante può agire direttamente nei confronti della persona sostituita dal mandatario (e tale va considerata, anche in virtù degli accordi interbancari, la banca domiciliataria del pagamento, rispetto alla banca girataria per l'incasso). Dunque, la banca domiciliataria per il pagamento, oltre ad essere mandataria dell'emittente, assume le vesti anche di sostituto della mandataria del creditore (e cioè della banca girataria per l'incasso), con conseguente possibilità, per il creditore, di agire direttamente nei suoi confronti, come detto, ex art. 1717, quarto comma, c.c. Su un piano più generale, il Collegio di Coordinamento ABF ha precisato che la nozione di cliente è *“funzionale alla delimitazione della categoria socio-economica di appartenenza dei soggetti che entrano in contatto ... con le banche in relazione al compimento, da parte di queste ultime, di atti tipicamente corrispondenti, quanto al loro contenuto, alla prestazione di servizi bancari, ovvero strumentali accessori, anche qui secondo una valutazione di tipicità, alla prestazione di servizi ed operazioni bancari”*; e che *“l'ambito della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario è segnato, in termini oggettivi, dalle relazioni che tipicamente intercorrono fra banca e clienti, senza che rilevi, ai fini della esclusione della competenza nel caso concreto, la circostanza che, in un determinato contesto, la controversia, pur oggettivamente e tipicamente rientrando fra quelle che intervengono fra banche e clienti, sia insorta fra una banca ed un soggetto che con la stessa non abbia intrattenuto alcun rapporto contrattuale”* (decisione n. 2567/2013; conf. Collegio Napoli, dec. n. 6866/2015).

Del resto, come pure recentemente ribadito, tale interpretazione *«è coerente con la previsione delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che definiscono il cliente in modo ampio, cioè come “il soggetto che [...] è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari (v. sez. I, par. 3)”»*, sicché – quand'anche non venisse condivisa la tesi testé esposta a proposito della sussistenza di responsabilità ex art. 1717, quarto comma, c.c. – sarebbe comunque *«indubitabile che la banca domiciliataria risponda nella fattispecie in esame, quanto meno a titolo di responsabilità extracontrattuale»* (così Collegio Roma, dec. n. 2299/2014), ovvero – in alternativa – a titolo di responsabilità da *“contatto sociale”* (in quest'ultimo senso, Collegio Milano, dec. n. 5003/2013).

Nel merito, il Collegio rileva anzitutto che la stessa denuncia di smarrimento sporta dalla resistente presuppone il riconoscimento della circostanza che il titolo cambiario fosse dalla stessa detenuto e fosse quindi nella sua sfera di responsabilità. Né, d'altro canto, nelle proprie difese la resistente ha offerto prova contraria di tale circostanza, tenuto conto che la medesima resistente, in quanto impresa, risponde non solo del fatto proprio ma anche del fatto dei propri ausiliari, nel caso la società di servizi cui la resistente si è rivolta per la lavorazione del titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. Il Collegio quindi ritiene accertata la responsabilità della Banca resistente per lo smarrimento del titolo cambiario, accogliendo sotto questo profilo la domanda.

Quanto alla domanda della ricorrente volta ottenere l'esibizione della documentazione relativa all'ammortamento della cambiale, il Collegio ritiene che essa sia stata soddisfatta, laddove alla ricorrente sono state inviate le controdeduzioni della Banca resistente alle quali era allegata copia del ricorso presentato dalla Banca resistente al Tribunale di Catania per l'ammortamento della cambiale smarrita. Parimenti, con riguardo alla procedura di ammortamento, la resistente di iniziativa l'ha iniziata, dovendone pertanto sostenere i relativi costi. Su tali profili vi è quindi luogo per dichiarare cessata la materia del contendere.

In ordine alla domanda di rimborso delle spese sostenute per il presente procedimento, avendo questo Arbitro (cfr. Coll. Coordinamento, dec. n. 3492/2012; Coll. Roma, dec. n. 255/2016) inteso comunque riconoscere a tale titolo, quale voce di danno, una somma equitativamente determinata, in parziale accoglimento della domanda il Collegio dispone a carico della Banca resistente il ristoro delle spese per assistenza difensiva determinate in via equitativa nella misura di euro 200.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la responsabilità dell'intermediario per lo smarrimento del titolo cambiario; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00. Dichiara la cessazione della materia del contendere nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI